

ALLEGATO 4

INDICAZIONI SUL CONTROLLO ANALITICO DEI PRODOTTI FITOSANITARI presso tutti gli operatori

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive, dei coformulanti e delle impurezze previste dal regolamento 1107/2009, regolamentate in fase di registrazione, e fissate da specifiche internazionali dei prodotti fitosanitari sono effettuati tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del DPR 23 aprile 2001 n. 290 e devono accettare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato.

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l a 20° C)	Tolleranza
fino a 25 gr	a) \pm 15% nella formulazione omogenea b) \pm 25% nella formulazione non omogenea
>25 fino a 100 gr	\pm 10%
>100 fino a 250 gr	\pm 6%
>250 fino a 500 gr	\pm 5%
>500 gr	\pm 25gr/kg o 25gr/l

I metodi analitici per il controllo analitico sono quelli indicati nel regolamento UE 545/ 2011 e smi, i metodi CIPAC, i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati.

La trasmissione dei risultati analitici dei prodotti fitosanitari analizzati deve essere effettuata utilizzando il file excel allegato 2 della nota 12160 del 27 marzo 2018.

I laboratori che eseguono le prove sui formulati devono essere accreditati e potranno essere individuati, previo accordo e sulla base della disponibilità di risorse e mezzi, tra i seguenti ARPA PIEMONTE; ARPA VERONA; IZS ABRUZZO MOLISE, ARPA PUGLIA, APPA TRENTO, ARPA EMILIA ROMAGNA, il Laboratorio dell’Ispettorato repressioni e frodi.

Le Regioni/ province potranno individuare un laboratorio diverso da quello riportato sopra che ritengano possa effettuare le analisi dei formulati sempre che il laboratorio sia accreditato e abbia metodi accreditati o almeno validati. L’accreditamento potrà essere a scopo flessibile.

I fitosanitari da ricercare saranno tra quelli più venduti come si evince dai dati di vendita, saranno quelli più frequentemente usati per le colture principali che insistono nel territorio regionale o

provinciale di appartenenza, saranno quelli non ancora esaminati nel corso degli anni precedenti, saranno quelli ritrovati non conformi negli anni precedenti.

Il numero di campioni è di seguito riportato e tiene conto delle indicazioni contenute nelle linee guida per la programmazione dei controlli della Commissione europea. In particolare si è tenuto conto che deve essere effettuato il 5 % dei prodotti autorizzati moltiplicato per la variabilità zonale che è 2 per l'Italia e quindi in totale deve essere effettuato il 10% dei prodotti autorizzati che sono 3213, inoltre si è tenuto conto che il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo generalmente esegue 150 campioni all'anno pertanto si è stabilita una quantità totale di campioni per le regioni pari a 170 essendo il 10% dei prodotti autorizzati pari a 320.

Regione/provincia	Numero campioni
Abruzzo	4
Basilicata	2
Bolzano / Bozen	3
Calabria	4
Campania	11
Emilia-Romagna	27
Friuli-Venezia Giulia	5
Lazio	8
Liguria	1
Lombardia	10
Marche	3
Molise	1
Piemonte	15
Puglia	15
Sardegna	1
Sicilia	20
Toscana	8
Trento	3
Umbria	2
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	1
Veneto	26

Il laboratorio trasmette i risultati alla Regione/Provincia Autonoma che li valida e li trasmette al Ministero utilizzando il “modello trasmissione dati fitosanitari”.

Le altre autorità coinvolte si potranno avvalere dei laboratori già designati dalle regioni oppure secondo le proprie disponibilità, effettuare i controlli sui formulati e predisporranno un piano di campionamento secondo le loro risorse disponibili.